



COMUNE DI MASSA LUBRENSE



SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

PROGETTO BIBLIOPOLIS

Obiettivo: BIBLIOTECA DI STORIA PATRIA ON-LINE

In collaborazione con



Sede di Massa Lubrense

N° DI INSERIMENTO: 069

TITOLO: Tribunale Civile di Napoli -2° Sezione – Per i Signori Michele Cappiello ed altri coloni proprietari di Massalubrense contro il Comune di Massalubrense

- **LIVELLO BIBLIOGRAFICO:** Monografia
- **TIPO DI DOCUMENTO:** Testo a stampa (moderno)
- **AUTORE:** Giovanni Galatà, Vincenzo Ianfolla
- **LUOGO DI PUBBLICAZIONE:** Napoli
- **DATA DI PUBBLICAZIONE:** 1905
- **EDITORE:** Stabilimento Tipografico Federico Sorrentino
- **TIPOGRAFIA:** Stabilimento Tipografico Federico Sorrentino
- **LUOGO DI STAMPA:** Napoli
- **DATA DI STAMPA:** 1905
- **EDIZIONE:** 1905
- **LINGUA DI PUBBLICAZIONE:** Italiano

- **DESCRIZIONE FISICA:**
 - **FORMATO:** (25 cm x 17 cm)
 - **VOLUMI:** 1 **TOMI: /**
 - **PAGINE:** 26
 - **TAVOLE:** /
 - **ALLEGATI:** /

- **ISBN:**

- **NOTE GENERALI:** Scheda redatta da Gennaro Galano e Francesco Foti il 08/10/2015

069
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI — 2.^a SEZIONE

PER I SIGNORI

MICHELE GAPPIELLO

Ed altri coloni e proprietari di Massalubrense

CONTRO

IL COMUNE DI MASSALUBRENSE

A relazione del chiarissimo giudice signor **Postiglione**



NAPOLI

STAB. TIP. FEDERICO SORRENTINO

Via Settembrini, 104, — p. p. — 9

1905

067
TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI — 2.^a SEZIONE

PER I SIGNORI

MICHELE GAPPIELLO

Ed altri coloni e proprietari di Massalubrense

CONTRO

IL COMUNE DI MASSALUBRENSE

A relazione del chiarissimo giudice signor **Postiglione**



NAPOLI

STAB. TIP. FEDERICO SORRENTINO

Via Settembrini, 104,—p. p.—9

1905



F A T T O

Con decreto reale in data 22 ottobre 1902 veniva sciolta l'Amministrazione ordinaria del Comune di Massalubrense e nominato qual R.^o Commissario il signor Enrico Pisacane. Difficoltoso fu il mandato da costui assunto per le cause che avevano promosso lo scioglimento del Consiglio, cause riflettenti, innanzi tutto, il grave disordine amministrativo del detto Comune, così come chiaramente rilevasi dalla relazione fatta da esso R. Commissario alla novella amministrazione ordinaria nella seduta 17 marzo 1904.

In detta relazione vanno specialmente tenuti presenti i risultati della inchiesta straordinaria, circa quanto riflette la contabilità, i registri ed i bollettari sulle dichiarazioni di quan-

tità e qualità di vino prodotto dai coloni e proprietari del Comune, nonchè sulla riscossione del dazio per gli anni anteriori all'amministrazione straordinaria, nonchè per gli ultimi due anni 1901 e 1902. E meritano ancora speciale attenzione i brani constatanti la mancanza nell'Ufficio Centrale di ogni elemento per un esatto controllo, (1) e la presentazione degli elenchi di reste di dazio sul vino (2).

Noi richiamiamo espressamente l'attenzione dei giudicanti sui brani in parola, che al certo debbono far fede.

Tuttavia a base di questi voluti elenchi, che il magistrato dirà qual fede probante possano fare in fatto e in dritto, il R.^o Commissario straordinario volle accertare una debito di circa lire settemila, dovuto dai coloni di Massalubrense per reste di dazio sul vino per gli esercizi 1901-1902.

In virtù di tale accertamento straordinario ed occasionale, furono dall'attuale amministrazione comunale notificati avvisi di pagamento in data 9, 10, 12, 13 e 14 settembre 1904, fra gli altri ai nostri rappresentati, perchè versassero nell'Ufficio centrale daziario somme differenti,

(1) pag. 54 della relazione: fol. della prod.
(2) pag. 64 65 " " " " "

come rilevasi dagli avvisi, per reste di tassa di vino per gli esercizi 1901-1902, reste che si dissero sia dovute, sia non riscosse.

I nostri rappresentati, coloni e proprietari, con citazione 24 settembre 1904 convennero innanzi a questo Tribunale di Napoli il Comune di Massalmbrense per sentire emettere i seguenti provvedimenti di giustizia:

1.^o) dichiarare non mai esistite se non per falsa e interessata asserzione del Ricevitore, dei preposti e dei commessi all'Ufficio Daziario le così dette reste del vino, richieste agli istanti.

2.^o) riconoscere che gli istanti hanno pagati l'intero dazio da essi dovuto per gli esercizi 1901 1902, ordinandosi all'uopo, e se del caso, tutti i mezzi istruttori, che si avviseranno necessari, ed a spese del Comune convenuto.

3.^o) assolvere gli istanti dalle pretese contenute negli avvisi di pagamento fatti notificare dal Comune in data 9, 10, 12, 13 e 14 settembre 1904.

4.^o) in ogni caso, e senza pregiudizio alcuno della via amministrativa, sospendere temporaneamente, e fino alla definizione del presente giudizio di merito l'esecuzione del ruolo di pagamento delle dette reste di dazio di vino ove ed in ipotesi che detto ruolo fosse passato all'Esattore per lo incasso.

5.º) condannare il Comune di Massalubrense al pagamento dei danni-interessi da liquidarsi in separata sede, specie se il Comune si arbitrasse agire esecutivamente, ed alle spese del giudizio ed onorario di avvocato.

È questa la causa che viene alla cognizione della 2.ª Sezione del Tribunale di Napoli.

IN DIRITTO

Merito—Venendo subito alla causa, è fuor di dubbio che la controversia deve esaminarsi partendo da duplice posizione di fatto, ossia da quelle stesse posizioni messe dal Comune a base degli avvisi di pagamento; cioè:

a) come risultano dovute, e donde, le richieste reste di dazio sul vino:

b) se effettivamente i coloni non hanno soddisfatto la tassa sul vino stesso.

Il primo estremo di fatto risulterà provato allorchè sarà dimostrato che sol per falsa ed interessata asserzione dei commessi all'Ufficio daziario esistano le così dette reste di dazio sul vino richieste.

In vero: il Regolamento per la riscossione dei dazii di consumo del Comune di Massalubrense del 14 settembre 1888, approvato dall'autorità tutoria, da noi esibito, al titolo IV. art. 30 tassativa-

mente dice: « *in tutti quei casi in cui non provvede il seguente regolamento s'intendono applicate le disposizioni sancite dal Regolamento generale 25 agosto 1870 e le istruzioni ministeriali approvate con decreto 20 ottobre detto anno* »: onde è chiaro che a detto Regolamento Generale bisogna far ricorso per quanto riguarda il modo di accertamento sulla tassa di vino, dal momento che detto Regolamento Comunale nulla dice circa gli accertamenti.

Ora al Regolamento Generale 25 agosto 1870 è stato sostituito l'altro approvato con decreto 27 febbraio 1898 n. 84 avente vigore col 1° aprile 1898.

Ed all'articolo 112, titolo III, capo V, è così tassativamente richiesto dalla legge: « *Per le uve e le olive che si producono entro la linea daziaria ne deve essere dichiarata la quantità presuntiva un mese prima del raccolto all'Ufficio daziario. La dichiarazione deve presentarsi in doppio originale e deve essere sottoscritta dal dichiarante e indicare: a) il nome e cognome del proprietario o del conduttore del fondo; b) la denominazione, l'estensione e la coltivazione del fondo in cui vengono prodotte; e) la qualità e la quantità approssimativamente del prodotto.*

L'ufficio restituisce al produttore un esem-

plare con l'attestazione della presentazione e ritiene l'atto esemplare. Gli esemplari ritenuti vengono riuniti e riassunti in apposito elenco per le verificazioni che si credono opportune ».

Ed all'articolo 115: « Quando comincia il raccolto ne è dato avviso all'ufficio daziario. Entro tre giorni dal raccolto deve essere presentata all'Ufficio stesso una nuova dichiarazione sottoscritta dal dichiarante, la quale deve indicare: a) il nome e cognome del proprietario o del conduttore e la denominazione del fondo; b) la quantità e la qualità del prodotto ottenuto ed il luogo in cui è depositato; c) la qualità e la quantità che viene destinata alla consumazione entro il circuito daziario; d) la qualità e la quantità che s'intende esportare dalla cinta e se per questa si chiedi l'immediata uscita, il deposito, o si voglia pagare il dazio colla riserva della restituzione. È in facoltà dell'Intendente di Finanza della provincia, e per essa del Comune chiuso, quando è abbuonato, di stabilire se il raccolto reale delle olive debba essere dichiarato in più volte ed a quale intervallo. L'ufficio procede alle occorrenti verificazioni e determina secondo le norme del precedente articolo 93 la quantità di vino e di olio di cui ciascun proprietario o conduttore del fondo deve rispondere per il pagamento del dazio, eccet-

tuato il caso che il medesimo preferisca di eseguirlo subito in base alla tariffa dell'uva e delle olive.

Per le operazioni relative a questi prodotti si fa uso del registro delle dichiarazioni e del Libro delle bollette di sdaziamento destinandovi libri speciali ecc. »

Dunque se chiarissimo è il modo come assodare il debito di dazio di ciascun contribuente a base delle dichiarazioni di proprio pugno sottoscritte, non resta che riscontrare detto *registro delle dichiarazioni*, riscontrare il *libro bollette di sdaziamento*, e, facendo il conteggio, rilevare le possibili reste, se ve ne sono. Ma ciò è possibile e facile per Amministrazioni contabilmente perfette, ma lo è ugualmente, domandiamo, quando il registro delle dichiarazioni non fa fede alcuna per mancanza della relativa firma dei dichiaranti, quando manca la prima base dell'accertamento indiscusso?

A noi pare di no.

Or poichè detto estremo di fatto ci parve essenzialissimo e decisivo nella presente causa, chiedemmo in data 14 gennaio 1905 analogo certificato del Sindaco di Massalubrense, che esibiamo negli atti.

In risposta il Comune di Massalubrense

ha esibito i *registri delle dichiarazioni* per il raccolto del vino per gli anni 1901 e 1902 ed i libri delle *bollette di sdaziamento*. Dalla esibizione suddetta viene avvalorato enormemente il buon dritto dei coloni e proprietari, nostri difesi, e dimostrato che quell'accertamento contro di essi fatto per reste di dazio di vino è basato sul nulla, su cartole prive di qualsiasi autenticità, su documenti illegali e sforniti di quella garentia di verità richiesta dalla legge. Onde l'accertamento in parola può ben ritenersi arbitrario dando così causa già vinta ai concludenti.

Invero: dalla esibizione dei registri delle dichiarazioni *preventive* per l'uva e delle diverse dichiarazioni *dopo il raccolto* rilevasi che, contrariamente a quanto dispongono gli articoli 112 e 113 del Regolamento 27 febbraio 1898, mai nessuna dichiarazione, sia quella preventiva per l'uva, sia quella dopo il raccolto, fu firmata dagli interessati dichiaranti, coloni o proprietari. I citati articoli impongono obbligo tassativo. « *La dichiarazione deve . . .* » dice la legge, appunto per avere la garanzia dell'autenticità della dichiarazione, in virtù della quale viene poi elevata la tassa dovuta da ciascun contribuente. Diversamente, chi dice che tali registri non

siano stati manipolati ad arte, da chi vi aveva interesse, all' ultim' ora forse, per tentare il salvataggio della propria persona, per esimersi da responsabilità gravissime, nulla importando se il salvataggio dell'uno importava l'obbligo a pagare di numerosi altri che nulla devono?

Esamini un po' con noi il Tribunale i Registri in parola: le dichiarazioni *preventive* dell' uva portano solo la firma, *non del Capo d'Ufficio Dazi signor Massa*, ma invece di un tal Maresca: ed è quanto dire: poichè per vece le dichiarazioni *dopo il raccolto*, **proprio quelle che sono base alla tassa sul vino**, non portano proprio firma alcuna, cioè nè del dichiarante, nè del garante solidale di costui, nè del Capo-Ufficio, o di chi per lui: insomma trattasi di cifre *fantastiche* per quantità di barili di vino prodotti, cifre segnate a casaccio, senza autenticità o garanzia alcuna di verità, lasciate perciò all'arbitrio di agenti daziarîi o preposti all'incasso, continuamente malversatori, e prontissimi, per proprio utile personale, a far pagare due volte a poveri coloni ignoranti ed analfabeti contribuzioni da loro non dovute.

Rilevi il Tribunale gli innanzi cennati estremi di fatto e dica se quei registri possano fare stato per accertamenti a carico di contri-

buenti, ossia se quei registri siano oppur non legali, siccome lo stesso R. Commissario ebbe a ritenere a pag. 54 della sua relazione. Detto R. Commissario così tassativamente si espresse: « *I bollettari non portavano alcun segno di bollo di ufficio; mancavano di numerazione e della firma della autorità municipale; o di chi fosse stato a ciò delegato, prestandosi così a qualsiasi sostituzione. Nell' Ufficio centrale mancava ogni elemento per un esatto controllo ecc.* ». Ora, domandiamo noi, chi assicura che effettivamente sostituzioni non siano avvenute in quei registri, oggi presentati e così sforniti di qualsiasi autenticità, o presunzione di autenticità, sostituzioni fatte da quegli impiegati daziarii municipali preposti a quell' ufficio, per scagionarsi dalle gravi responsabilità, in cui incorsero sia penalmente, sia civilmente? Perchè gli elenchi delle dichiarazioni furono presentate al R. Commissario (pag. 65 della relazione) solo dopo reiterate richieste di quel Capo-Ufficio destituito? Perchè detto Capo-Ufficio dunque fu destituito? Non è questa la migliore pruova di malversazioni e di irregolarità a carico di quest'ultimo?

Ma v'è dippiù: Nel registro stesso delle dichiarazioni è la migliore prova della giustizia della nostra dimanda giudiziale. In vero: dall'e-

same e paragone fra loro delle dichiarazioni sia *preventive*, sia *dopo il raccolto*, (ammessane per un momento l'autenticità), risultano tali elementi di fatto, fra loro contraddittorî, che esuberantemente dimostrano la nessuna fede da prestarsi a quelle dichiarazioni in base alle quali si è voluto elevare il debito contro i nostri difesi per reste di dazio sul vino, e risulta di conseguenza evidente la verità del nostro assunto, ossia esistere le così dette *reste di tassa di vino sol per falsi ed interessata asserzione del ricevitore, dei commessi e dei preposti all'ufficio daziario*.

Noi, per agevolare il compito al Tribunale, abbiamo riunito in un quadro sinottico i risultati degli esibiti registri delle dichiarazioni. Quale luce sfolgorante emerge dallo stesso in conferma del nostro assunto! Partendo dal volume 1.^o al nome di *Esposito Antonio di Francesco* trovansi segnato, quale dichiarazione *preventiva*, *uva quintali 40*; nel mentre poi nella seconda dichiarazione *dopo il raccolto* sono caricati allo stesso *barili 80*. Ciò è semplicemente madornale, poichè un quintale di uva buona ed in annata non troppo secca produce un barile di vino o poco più.

E procedendo così di seguito leggiamo :

Esposito Giacomo di Giuseppe: 1.^a dichiarazione *quintali 7*; 2.^a dichiarazione *barili 20*. Qui la proporzione aumenta ancora di più, elevandosi la ragione fra l'uva ed i barili di vino al triplo, ossia che ogni quintale di uva produce tre barili di vino. Quale lampante esagesazione! Al n.º 4 al nome di *Vinaccia Mariano fu Antonio* su *16 quintali* di uva risultanti dalla prima dichiarazione, si veggono segnati quale seconda dichiarazione *50 barili* di vino prodotto mantenendosi ferme le proporzioni fra la quantità di uva ed i barili di vino del triplo, ciò che fa, se l'aritmetica non è una opinione, che un quintale di uva produce tre barili di vino, ossia trentatre chilogrammi di uva danno un barile di vino. *Risum ne teneatis amici!*

Al n.º 6 al nome di *De Gregorio Gennaro fu Aniello* si veggono segnati come prima dichiarazione di quantità *quintali 50* di uva, che avrebbero prodotto, come seconda dichiarazione, solo *16 barili* di vino. Qui dunque la proporzione diminuisce nel senso che occorrono tre quintali di uva per fare *un barile* di vino. E che dire poi per i numeri 40 e 41 in cui per *Celentano Giuseppe* su *6 quintali* di uva, quale prima dichiarazione, corrispondono quale seconda dichiarazione ben *420 barili* di vino, ciò

che dà come proporzione che un quintale di uva ha prodotto ben 70 barili di vino, e che perciò kg. 1,300 di uva produce un barile di vino? Ed al nome di *Nunzet Pasquale fu Giacomo* a 3 quintali di uva di prima dichiarazione, corrispondono ben 23 barili di vino? E così di seguito potrà rilevare il Tribunale, come abbiamo rilevato noi, quale campo di cifre fantastiche ed esilaranti, quali contraddizioni di rapporti assurdi ed impossibili, quali conclusioni miracolose dia l'esame di questi registri delle dichiarazioni da noi sinteticamente prospettate nell'esibito quadro sinottico.

A ciò il Comune, ingenuamente (1) risponde (sono parole della comparsa avversaria) « che « ciò non deve meravigliare poichè ognuno intende che altro sia il raccolto sperato, altro « l'effettivo, e che anzi la differenza fra le due « dichiarazioni serve piuttosto a confermare che « sono tutte e due vere e leali ».

Noi rispondiamo che è logico che debba esistere una differenza fra le due dichiarazioni, ma che nella specie le differenze sono un pochino troppo, troppo sensibili (ah!), che le proporzioni, le contraddizioni sono un pochino troppo troppo visibili per aver l'aria di servire nientemeno di battesimo di *verità e lealtà* (sic!).

di quei famigerati registri. Coraggiosa l'asserzione, davvero.

Per quanto riguarda i bollettari riportiamo il testo della relazione del R.^o Commissario come elemento di prova: « *I bollettarii non portavano alcun segno di bollo di ufficio; mancavano di numerazione e della firma dell'autorità municipale o di chi fosse stato a ciò delegato prestandosi così a qualsiasi sostituzione. Nell'ufficio centrale mancava ogni elemento per un esatto controllo, secondo è prescritto dal Regolamento e dalle istituzioni vigenti sulla materia.* »

Dal qui premesso dirà il magistrato adito qual fede probante possano avere documenti non autentici, per dedurne oneri di pagamento per i poveri coloni.

Il Comune convenuto ha creduto fare impressione sul Tribunale esibendo un certificato nel quale il Segretario del Comune di Massalubrense dichiara che su 484 debitori di reste di dazio sul vino per gli anni 1901-1902 ben 250 di essi pagarono, e ne ha menzionati i nomi con le rispettive cifre da ciascuno soddisfatte. Noi contro tal documento, che è perfettamente estraneo alla causa, e che perciò chiamiamo tendenzioso, facciamo osservare che nulla

dice e nulla pròva il fatto che 250 debitori hanno pagato: ve ne sono però altri 234 che non hanno pagato! Di più addizionando le somme dai 250 soddisfatte, siccome rilevasi dal certificato, si ha che costoro in tutto, complessivamente, soddisfecero sole lire 440, nel mentre l'ammontare delle volute reste di dazio di vino ascende a ben lire 7mila!

Ciò che significa che i 254, che non hanno pagato, sono coloro che realmente vengono danneggiati dalla richiesta arbitraria di pagamento, e che i 250, che pagarono *furono dei compiacenti* che ciò fecero sia *premurati* da chi aveva interesse a dare alla causa, *orpello di ragione*, sia per la esiguità della cifra, ma non per dimostrare dalla parte di chi stesse il buon diritto.

Dopo ciò il Tribunale saprà in qual conto dovrà tenere il detto certificato!

Riassumendo :

Dimostrate illegali e prive di qualsiasi autenticità quelle dichiarazioni, da cui si è voluto originare il debito dei contribuenti, dimostrate le stesse dichiarazioni false ed interessate per malversazioni o false dichiarazioni del ricevitore, dei commessi o dei preposti all'ufficio daziario, che neppur mai sottoscrissero dichiara-

zione alcuna, a scampo di qualsiasi responsabilità, così concludiamo per tal primo lato della causa, che certamente l'adito Tribunale farà dritto al capo I della domanda giudiziale dei nostri difesi del 24 settembre 1904.

Il secondo estremo di fatto circa il pagamento del dazio sul vino fatto dai coloni è basato innanzi tutto su presunzioni *gravi, precise e concordanti* che hanno tutto il valore di prova. E sono:

a) di non essersi richiesto dall'amministrazione del tempo supplemento alcuno a fine di anno;

b) di non *essersi dette volute reste attive riportate nell'attivo del bilancio del Comune dell'anno seguente*;

c) di non averne fatto richiesta ai coloni nè a fine di anno, come per legge, nè *averle caricate a debito* degli stessi per gli anni seguenti.

L'esercizio finanziario chiudesi a fine di ciascun anno, per legge, e se nel bilancio comunale, all'attivo, per il 1903 non furono riportate le reste del 1902, siccome nel 1902 non furono riportate le reste pel 1901 vuol dire che reste non esistevano, e che arbitrariamente si chiedono oggi.

D'altra parte come spiegare che a fine di ogni anno, siccome la legge prescrive, le volute reste di dazio non furono fatte pagare ai coloni, nè furono loro caricate *a debito* per l'anno seguente? Perchè? Vuol dire che effettivamente si riconosceva che *per mille ragioni* i coloni nulla dovevano.

Nè si dica oggi che la dimostrazione dei pagamenti possa farsi solo a base delle bollette di quitanza: bollette mai furono consegnate: ora non può richiedersi la prova documentale quando il documento non fu mai consegnato alla parte a cui si richiede. È quistione di logica.

E all' uopo è da sapersi il modo di riscossione per il dazio di vino, così come era praticato dagli agenti della disciolta amministrazione comunale di Massalubrense. Prodotto il vino da ogni singolo colono o proprietario di fondo, costui ne era depositario nel proprio cellaio: indi in occasione della vendita, sia pure di piccola quantità, ad esercenti osteria ecc. del paese, od a commercianti ed industriali della penisola, pria dell' uscita del vino dal cellaio, veniva reso consapevole l'ufficio daziario della vendita a praticarsi, e l'ufficio daziario inviava un commesso, che sorvegliava la quantità di vino uscita e riscuoteva, seduta stante (*sem-*

pre dall'acquirente) il dazio sulla quantità venduta. Questi commessi nell'atto dell'incasso, per abitudine antica, così praticata con coloni ignoranti, non rilasciavano mai ricevuta di pagamento, siccome ancora non rilasciavano ai coloni nè tacche o marche di contrassegno, dimostranti possibilmente in epoca, sia recente, sia lontana, o la quantità di vino smaltita o le somme di dazio pagato: indi detti commessi versavano al loro capo-ufficio, o per lo meno avrebbero dovuto versare, le somme riscosse. E bollette di riscossione neppur l'ufficio centrale mai consegnava.

Da ciò si vede che ben facile era ai commessi, inviati per lo incasso, dichiarare che il colono Tizio nel momento della vendita aveva venduto quindici invece di venti barili di vino, ed invertire a suo personale profitto il dazio sulla differenza dei cinque barili che dichiarava in meno. E tali operazioni ed inversioni a profitto personale, eseguite dai commessi, facili per sé stesse come innanzi si è detto, erano anche per sovrappiù esenti da qualsiasi responsabilità per il fatto, che, essendo i registri delle dichiarazioni nel disordine innanzi spiegato, essendo un caos addirittura inconcepibile, era impossibile qualsiasi operazione di riscontro e di controllo.

Dunque, vendita per vendita, ciascun colono o proprietario smaltiva il suo prodotto, invitando volta per volta l'agente daziario fino alla consumazione del vino prodotto: il colono o proprietario, *poichè il dazio lo pagava sempre* l'acquirente, nulla aveva a che vedere coll'ufficio daziario, e mai era molestato per possibili differenze risultanti anche da quei tali registri delle dichiarazioni: l'ufficio daziario aveva riscosso ciò che il commesso aveva voluto o creduto e tutto andava per il meglio. Così è stato praticato da anni innumerevoli, ed il Tribunale dovrebbe disporre un mezzo istruttorio assodante siccome, *a base dei caotici registri*, ben innumerevoli sieno state le reste di dazio di vino volute, rimaste a riscuotersi per tutti gli anni decorsi dalla passata amministrazione, ma che poi questa col non richiederne mai i pagamenti ai coloni e proprietari di Massalubrense, con rinunciare alle dette reste di vino dovute, implicitamente riconosceva, che i poveri contribuenti nulla dovevano e che quelle reste di dazio, se per avventura risultanti dai famosi registri, avevano effetto soltanto sulla carta.

Ma vi è qualche cosa di più.

Abbiamo detto che il commesso, che veniva per riscuotere il dazio, lo riscuoteva dall'acquiren-

te le partite di vino, non dal venditore, colono o proprietario che sia, poichè il prezzo per ogni barile per consuetudine antica, nelle contrattazioni della Penisola Sorrentina viene fissato netto, e l'acquirente a sua cura versava al commesso daziario il dazio per ogni barile di vino venduto, o si faceva rilasciare le bollette di transito, se il vino fosse destinato fuori paese. In tali operazioni dunque i poveri coloni analfabeti ed ignoranti non prendevano parte alcuna, curanti solo di riscuotere il prezzo netto, depurato del dazio. È vero che per legge i produttori, coloni o proprietari sono tenuti essi al pagamento del dazio nei rapporti dell'Ufficio Daziario, ma questi con l'inviare il suo agente all'atto di ogni vendita, col riscuotere sempre dall'acquirente, veniva ad accettare e riconoscere una consuetudine che ha la forza di legge e che mette fuori causa i coloni. E tale consuetudine avente forza di legge oggi i coloni invocano a loro favore, alla stessa essi fanno formale appello e ricorso, delle relative conseguenze intendono avvantaggiarsi per la loro dimostrazione. Fuori dubbio che il procedere dell'ufficio daziario era del tutto illegale ed arbitrario, ma la colpa di ciò deve ricercarsi nei componenti la passata amministrazione, nella insufficienza o disonestà degli stessi, ed i contribuenti non devono oggi

subire le conseguenze di fatti illeciti non proprii, e pagare una seconda volta ciò che hanno già pagato, e che forse andò a beneficio personale di coloro, che ad arte tennero disordine contabile amministrativo, o non impedirono il disordine stesso con opportuni provvedimenti. Se tal disordine è un dato di fatto indiscusso; se su mille conseguenze contabili si è dovuto necessariamente sorvolare, dovevasi far lo stesso dal R. Commissario per quanto riflette quelle reste di dazio sul vino, che esistono solo sulla carta, e che non rappresentano affatto debito dei contribuenti.

Il Comune convenuto se al seguito della nostra istanza giudiziale non ha chiamato in garanzia, come ne avrebbe avuto l'obbligo, i componenti la passata amministrazione, o chi per essi, responsabili di malversazione, pur tuttavia precedentemente al destituito Capo-Ufficio del dazio-consumo signor Massa, non ha restituita la cauzione dallo stesso prestata, dimostrando così effettivamente, e con il suo fatto proprio, che lo riteneva responsabile delle irregolarità amministrative e contabili, e che ben sa ove rivolgersi, e chi debba rispondere delle stesse.

Tal fatto del Comune costituisce un fat

to proprio di riconoscimento contro il quale non è più lecito insorgere, e che se da un lato dimostra chi delle malversazioni sia responsabile, dall'altro esclude che delle stesse debbano rispondere i contribuenti istanti nel presente giudizio in base alle false ed interessate dichiarazioni.

Il Comune di Massalubrense in ipotesi di esecuzioni provvisorie è tenuto al risarcimento dei danni-interessi in favore dei coloni e proprietari, oltre al pagamento delle spese occasionate col presente giudizio.

Concludendo: abbiamo dimostrato il buon diritto che assiste i nostri difesi, le buone ragioni avvalorate dalla morale che militano in loro favore. Attendiamo ora dalla sapienza ed equanimità del Tribunale adito giustizia.

CONCLUSIONE

Per l'evidenza delle brevemente cennate ragioni, già troppo esaurienti, siamo sicuri che la 2.^a Sezione del Tribunale civile di Napoli accoglierà la istanza dei nostri rappresentati, libellata con atto 24 settembre 1904 e provvedendo come segue:

1.^o dichiarare non mai esistite se non per

falsa ed interessata asserzione del Ricevitore , dei commessi e dei preposti all'ufficio daziario le così dette reste di tassa di vino richieste agli istanti.

2.^o riconosca che gli istanti hanno pagato lo intero dazio da essi dovuto per l'esercizio 1901 e 1902 , ordinandosi all' uopo , e se del caso tutti i mezzi istruttori che avviserà opportuni ed a spese del Comune di Massalubrense.

3.^o assolva gli istanti dalle pretese contenute negli avvisi di pagamento , fatti notificare dal Comune in data 9 , 10 , 12 , 13 e 14 settembre 1901 ;

4.^o ammetta gli istanti a provare con titoli e testimoni: a) che le dichiarazioni di raccolto del vino, specificate nei registri delle dichiarazioni , esibiti dal Comune , per ciascuno dei contribuenti istanti sono inesatte e non rispondenti al vero per interessata e falsa asserzione del capo-ufficio daziario , dei preposti o dei commessi ; b) che per antica consuetudine il dazio sul vino venduto veniva riscosso dall'agente daziario, inviato volta per volta sul luogo della vendita e che tale dazio veniva soddisfatto direttamente dall'acquirente; c) che i coloni e proprietari per abitudine, malamente invalsa, e per ignoranza, quasi mai ricevettero bollette di qui-

tanza per le somme volta per volta pagate sul vino da essi consumato.

5.^o più subordinatamente ancora, ed in ipotesi di non accoglimento delle conclusioni principali nei rapporti del convenuto Comune di Massalubrense, e salvo gravame, ordini la messa in causa del destituito Capo ufficio sig. Massa, onde col suo contraddittorio sia attribuita la cauzione, tuttora nelle mani del Comune, a favore degli istanti ;

6.^o in ogni caso sospenda temporaneamente, e fino alla definizione del presente giudizio di merito, l' esecuzione del ruolo di pagamento delle dette reste di dazio sul vino, ove ed in ipotesi che detto ruolo fosse passato all'Esattore per lo incasso ;

7.^o condanni il Comune di Massalubrense al pagamento dei danni-interessi , da liquidarsi in separata sede, specialmente se il Comune si arbitrasse agire esecutivamente , e condanni sempre il detto Comune alle spese del giudizio ed onorario di avvocato.

Il tutto con sentenza fornita della clausola di provvisoria esecuzione.

Napoli 15 marzo 1905
Speranzella 173

Avv. Giovanni Galatà est.
» Vincenzo Ianfolla

